



OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MIGLIONICO (MT) PER ANNI DUE. CIG: 9312221FDB.

Art.1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto il servizio di accalappiamento, ricovero, cura e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Miglionico (MT) previo verbale di accalappiamento accertato a cura del Servizio di Polizia Locale. L'aggiudicatario dovrà altresì farsi carico:

1. dell'accertamento dell'effettivo stato di randagismo tramite la verifica presso i competenti uffici dell'anagrafe canina
2. del trasferimento dei cani, senza alcun ulteriore onere a carico dell'ente, dall'attuale rifugio in cui gli stessi sono ospitati.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di accogliere cani di competenza del Comune di Miglionico (MT) senza aver preventivamente ricevuto indicazioni dal Servizio di Polizia Locale del Comune in tal senso.

Art. 2

(Durata)

L'appalto avrà la durata di anni due (Ottobre 2022/Settembre 2024). In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, la ditta aggiudicataria, su richiesta insindacabile dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a continuare ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto anche dopo la scadenza contrattuale, senza soluzione di continuità o, nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, sino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto al nuovo affidamento.

Art.3

(Modalità di svolgimento del servizio)

Le operazioni principali di esercizio del servizio sono le seguenti:

1. Accalappiare, accogliere e mantenere presso la propria struttura tutti i cani di competenza del Comune di Miglionico (MT) nei casi in cui è stato accertato lo stato di randagismo disponendo ogni procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia quali, a titolo esemplificativo, **sterilizzazioni, controlli sanitari, registrazione all'anagrafe canina**;
2. Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati e somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
3. Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
4. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
5. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
6. Consentire l'accesso al canile secondo il calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
7. Proporre eventuali affidamenti a terzi dei cani in custodia, da autorizzarsi espressamente da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei regolamenti comunali;

8. Sorvegliare i cani custoditi e mantenerli in buone condizioni igienico sanitarie, nutrizionali ed ambientali per tutto il periodo di esercizio del servizio, manlevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale inerente la suddetta custodia;
9. Smaltimento, a cura e spese della ditta affidataria, delle carcasse di animali loro affidati;
10. Documentare la propria attività, su richiesta dell'ente, mediante tenuta di apposito registro dal quale risultino, per ogni animale ricoverato, il sesso, l'anno di nascita, la razza, la taglia, colore del mantello, numero di tatuaggio microchip, data del ricovero, provenienza, causale dell'eventuale dimissione e scheda fotografica;
11. Consentire l'accesso al Comune, alla vigilanza veterinaria ed al personale delle associazioni protezionistiche presso la propria sede in qualsiasi momento per i controlli sulle modalità di esecuzione di servizio;
12. Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi a garantire e sostenere l'adozione dei cani catturati nel Comune di Miglionico (MT).

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

Art.4

(Ulteriori oneri a carico dell'impresa)

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è unica e direttamente responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto del servizio, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L'amministrazione Comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale. La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potrà derivare al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio assunto.

Art. 5

(Importo a base di gara)

L'importo giornaliero posto a base d'asta è pari ad Euro 1,49 iva esclusa per ciascun singolo animale ed è comprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio.

Art. 6

(Importo complessivo dell'appalto)

In relazione al numero complessivo degli animali ricoverati (pari a circa 152 cani), l'importo complessivo stimato per lo svolgimento del servizio per anni due ammonta ad € 162.705,00 oltre IVA. L'importo complessivo per l'affidamento biennale del servizio è soggetto a variazione sulla scorta del numero di cani ospitati in ricovero e dei cani che, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'adozione dei cani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 07.07.2008 integrato con deliberazioni di C.C. n. 14 del 10.06.2011, n.28 del 29.09.2011 e n.4 del 28.04.2014, dovessero essere adottati da parte di cittadini privati e/o associazioni. Il prezzo unitario offerto al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

Art. 7

(Procedura di affidamento del servizio)

L'affidamento del servizio avverrà mediante:

- procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

- aggiudicazione con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n.50/2016;
- La procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni legislative innanzi citate, si svilupperà con almeno **5 (cinque)** operatori economici operanti nello specifico settore di riferimento e/o con il numero degli operatori economici che hanno partecipato all'indagine di mercato.

Art.8 (Penali)

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi assunti ed in caso di ritardo rispetto ai tempi d'intervento saranno applicate penalità nella misura di euro 200,00 per ogni inadempimento riscontrato.

Tali somme saranno trattenute, previa comunicazione del Responsabile del Servizio, in occasione della prima liquidazione utile.

Art.9 (Segnalazioni irregolarità)

L'Appaltatore sarà tenuto a segnalare al Comune, per gli opportuni provvedimenti, ogni difficoltà od irregolarità che si dovesse verificare nella gestione del servizio al fine di consentire all'Amministrazione comunale ogni eventuale successivo adempimento in merito.

Art.10 (Modifiche-variazioni)

Ogni modifica e/o variazione nella gestione del servizio o nelle sue modalità potrà essere eseguita soltanto previa richiesta scritta da inoltrarsi all'Amministrazione comunale competente, che dovrà espressamente autorizzarla con comunicazione formale.

Art.11 (Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione Comunale, di intesa con i servizi della ASL di riferimento laddove necessario, effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale, in caso di irregolarità grave di qualsiasi natura, potrà procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, con aggiudicazione ad altra Ditta e all'incameramento della cauzione a titolo di penalità, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori.

In particolare l'Amministrazione Comunale promuoverà la risoluzione del contratto nel modo e nelle forme di legge e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni con particolare riferimento ad evenienze che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e qualora, durante il corso dell'appalto, l'Impresa Appaltatrice si rendesse responsabile di gravi mancanze o di ripetute inottemperanze relative all'esecuzione dei servizi e degli ordini del Servizio Comunale. In tali casi il contratto sarà risolto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C (clausola risolutiva espressa), senza diritto a rivalsa alcuna ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Art.12 (Subappalto)

E' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare il servizio assunto senza il consenso del Comune, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati dall'Amministrazione Comunale.

Art.13

(Responsabilità)

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni cagionati nell'esecuzione del servizio, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo completo carico il risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi, risarcimenti o rivalsa alcuna.

Art.14 (Contratto)

Il contratto sarà stipulato con la ditta aggiudicataria nella forma pubblica amministrativa.

Art. 15 (Protezione dei dati personali)

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Miglionico "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune di Miglionico relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune di Miglionico, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune di Miglionico diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune di Miglionico in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art.16 (Spese)

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, di bollo, registro, nonché le spese per quel numero di copie del contratto che saranno necessarie.

Art.17

(Subentro nelle attività)

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese al trasporto dei cani dall'attuale struttura convenzionata con il Comune alla nuova sede con mezzi propri e nel rispetto della normativa di settore senza ulteriori oneri a carico dell'ente.

Art.18

(Pagamenti)

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà pagato mensilmente, previa verifica della regolarità contributiva rilevata mediante acquisizione del DURC e delle verifiche previste dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 e ss.mm ed ii.

Art. 19

(Cauzione definitiva)

La Ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una "garanzia definitiva" il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La "garanzia definitiva" dovrà essere costituita, a scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale netto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico, dovrà presentare fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme come sopra detto, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. La cauzione sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 sopra citato.

Art.20

(Controversie)

Per le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice sarà competente il Foro di Matera.

Art.21

(Normativa)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si intendono richiamate ed integralmente applicabili le disposizioni tutte emanate od emanande in corso di appalto, per gli appalti di forniture e servizi pubblici e per lo specifico settore di intervento ed in particolare la Legge n. 281/1991 e la Legge Regionale n.6/1993.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Dott.ssa Maria FABRIZIO